

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa, predisposta sulla base della delega contenuta nella legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre), è stata elaborata per rispondere alla necessità di completare il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e dal regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, oltre che per completare il quadro sanzionatorio del settore, così come definito, da ultimo, dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

Difatti, il confronto dei due testi evidenzia la complementarietà dei due interventi regolatori del settore dell'olio di oliva e la mancanza di punti di sovrapposizione. Lo schema di decreto reca solo sanzioni amministrative pecuniarie a fronte di fattispecie illecite nuove o comunque novellate dal punto di vista soggettivo. La legge n. 9 del 2013, per contro, contiene solo due fattispecie illecite con la relativa sanzione (articolo 7 e articolo 16). In taluni casi sono previste prescrizioni ma non è stabilita la relativa sanzione in caso di inosservanza (articolo 1). In particolare, l'articolo 1 disciplina le modalità di indicazione dell'origine in etichetta ma nulla dispone in ordine alla mancata indicazione o all'utilizzo di un'origine ove non prescritta o con modalità differenti da quelle previste che, invece, lo schema di decreto contempla e sanziona completando, così, il quadro sanzionatorio del settore.

L'ordinamento nazionale, con il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva", si era dotato di uno specifico sistema sanzionatorio. Tuttavia, le importanti modifiche intercorse della normativa europea rendono necessario l'adeguamento della specifica disciplina sanzionatoria contenuta nel citato decreto legislativo n. 225 del 2005.

Infatti, con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 182/09 di modifica del regolamento (CE) n. 1019/02, è diventata obbligatoria l'indicazione dell'origine in etichetta dell'«olio extra vergine di oliva» e dell'«olio di oliva vergine» su tutto il territorio dell'Unione europea, rendendosi dunque necessario rimodulare sia il sistema dei controlli che quello sanzionatorio approntati in vigenza della precedente normativa.

La norma modificata prevedeva invece, peraltro limitatamente agli oli vergini e previa procedura di riconoscimento della ditta confezionatrice, un sistema facoltativo di indicazione dell'origine geografica, intesa come il luogo in cui sono prodotte e molite le olive. Le ragioni della modifica della normativa europea vanno ricercate, da un lato, nel fatto che il sistema facoltativo si è rilevato insufficiente a garantire ai consumatori una trasparente e corretta informazione e, dall'altro, nel fatto che è stato ritenuto maturo il tempo per un regime obbligatorio che, sulla base dell'esperienza acquisita dalle amministrazioni e dagli operatori, consentisse un sistema di tracciabilità e di controlli su tutti i quantitativi di tali oli in circolazione.

Il nuovo sistema e gli obblighi connessi sono stati condivisi a livello europeo dopo un lungo iter che ha accolto le istanze degli operatori italiani volte a valorizzare la produzione nazionale degli oli d'oliva e a tutelare il mercato interno. Tali obblighi, infatti, se non supportati da un efficace controllo e da un efficiente sistema sanzionatorio non sono in grado di tutelare la produzione nazionale e preservare gli interessi del consumatore finale.



Anche il regolamento (UE) n. 1335/2013 ha, da ultimo, modificato il regolamento di esecuzione n. 29/2012, introducendo ulteriori specifiche disposizioni riguardanti l'etichettatura dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva al fine di fornire ulteriori informazioni al consumatore che lo aiutino nella scelta degli oli commercializzati.

Inoltre, il regolamento (UE) n. 299/2013, all'articolo 7-bis, nell'ambito della modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, per realizzare una maggiore tutela dei consumatori contro talune frodi, introduce sull'intero territorio dell'Unione europea l'obbligo di tenuta dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d'oliva e olio di sansa, per tutti i soggetti che detengono tali prodotti per fini professionali, dalla fase dell'estrazione fino all'imbottigliamento.

Pertanto, si rende necessario adeguare il panorama sanzionatorio nazionale anche in relazione alla disposizione comunitaria da ultimo introdotta.

Si segnala infine che si è ricondotta la funzione sanzionatoria nell'alveo della competenza statale; ciò sia in ragione del venire meno, in capo alle Regioni e alle Province autonome, della competenza al riconoscimento delle imprese di confezionamento dell'olio d'oliva, con conseguente perdita della competenza sanzionatoria accessoria, sia per il sopraggiungere, con il regime dell'indicazione di origine obbligatoria per tutti gli oli di oliva vergini, di un diverso e più ampio interesse di livello nazionale ad assicurare l'esercizio unitario della materia. Il provvedimento in oggetto è stato inoltre elaborato nel rispetto del principio di sussidiarietà, che prevede la possibilità di esercitare "funzioni amministrative e legislative di rango statale, quando un normale livello di governo allocato istituzionalmente in ambiti locali, risulti inadeguato alle finalità che si intendono raggiungere." (C.Cost. 1 ottobre 2003, n. 303). La materia oggetto della disciplina sanzionatoria in questione attiene alla tutela della concorrenza, del consumatore e del mercato annoverate tra quelle di competenza legislativa statale. (articolo 117, comma 2, lett e) ed s), Cost.).

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni del decreto legislativo.

Articolo 1

(Campo di applicazione)

L'articolo 1 individua il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e dal regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Articolo 2

(Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività)

Il **comma 1** sanziona il mancato rispetto dei precetti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 29/2012, riguardanti la conformità degli imballaggi in ordine alla capacità massima degli stessi, fissata in 5 litri per gli oli destinati al consumatore finale e in 25 litri per gli oli destinati al consumo



in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, prima sanzionato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 225 del 2005, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 600 per i trasgressori.

Il **comma 2** sanziona il mancato rispetto dei precetti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 29/2012 riguardanti la conformità degli imballaggi in ordine al sistema di chiusura, che deve perdere la propria integrità dopo la prima utilizzazione, prima sanzionato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 225 del 2005, prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 4.800 per i trasgressori.

Articolo 3

(Informazione sulla categoria dell'olio)

Il **comma 1** sanziona il mancato rispetto dei precetti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 in ordine alle informazioni obbligatorie in etichetta sulla categoria di olio, prima sanzionato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 225 del 2005, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500 per i trasgressori.

Articolo 4

(Designazione dell'origine)

Il **comma 1** sanziona il mancato rispetto dell'obbligo di indicare in etichetta e nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine, nonché la difforme designazione dell'origine anche ricorrendo a segni, figure o altro, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500 per i trasgressori.

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012 non consente l'indicazione di origine nell'«olio di oliva-composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e nell'«olio di sansa di oliva»; pertanto, il **comma 2** sanziona l'ipotesi dell'indicazione dell'origine nel dispositivo di etichettatura, nei documenti commerciali dei predetti oli nonché nella loro presentazione e pubblicità, in qualunque modo ciò avvenga, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 18.000 per i trasgressori.

Il **comma 3** sanziona la mancata indicazione dell'origine nei documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500 per i trasgressori.

Articolo 5

(Indicazioni facoltative)

Sanziona il mancato rispetto dei precetti disposti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 per l'utilizzo delle indicazioni facoltative «prima spremitura a freddo», «estratto a freddo» e delle indicazioni facoltative relative alle «caratteristiche organolettiche», all'«acidità» e alla «campagna di raccolta».

In particolare, il **comma 1** sanziona l'utilizzo nei dispositivi di etichettatura degli oli preimballati di diciture facoltative senza avere rispettato gli obblighi prescritti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 18.000 per i trasgressori.



Tale sanzione è prevista anche per i soggetti della filiera diversi dai produttori di olio che riportano nella documentazione commerciale o sui preimballaggi indicazioni facoltative in assenza di idonea documentazione giustificativa.

Il **comma 2** sanziona l'utilizzo nei dispositivi di etichettatura degli oli preimballati di diciture facoltative in modo difforme da quelle previste nonché il mancato rispetto delle condizioni previste per il loro utilizzo, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per i trasgressori.

Articolo 6

(Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie)

Il **comma 1** sanziona il mancato rispetto dell'obbligo di raggruppare nel campo visivo principale degli imballaggi la «denominazione di vendita» e, quando obbligatoria, l'«origine», nonché dell'obbligo di riportare le medesime indicazioni integralmente e in un corpo di testo omogeneo, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500 per i trasgressori.

Articolo 7

(Registro)

Il **comma 1** sanziona la mancata istituzione dei registri previsti dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991, come modificato dal regolamento (UE) n. 299/2013 e il mancato rispetto delle modalità di tenuta essenziali a qualificare come attendibile la contabilità di magazzino, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.200 per i trasgressori.

Articolo 8

(Identificazione delle partite)

I **comma 1 e 2** sanzionano, rispettivamente, il mancato rispetto delle misure necessarie all'identificazione delle partite di prodotto stoccato e delle partite di olio confezionato ma non ancora etichettato, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per i trasgressori.

Diversamente dalle fattispecie contemplate nell'articolo 4, commi 1 e 2, la sanzione si riferisce esclusivamente a partite di olio non ancora dotate di etichetta per le quali necessita una corretta e adeguata identificazione nei locali di magazzinaggio attraverso un apposito cartello.

Articolo 9

(Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi)

Il **comma 1** prevede che, con riferimento alle sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, qualora le violazioni riguardassero quantitativi di prodotto non superiori a 200 chilogrammi/litri di olio o a 1.000 chilogrammi di olive, le relative sanzioni sono dimezzate.

Qualora invece le violazioni riguardassero quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive, le relative sanzioni sono raddoppiate.

Il **comma 2** chiarisce che, in ipotesi di prodotto preconfezionato, il quantitativo di olio a cui rapportare la sanzione è determinato dal quantitativo del lotto di produzione.



Nel presente decreto non sono state previste sanzioni per la violazione alle disposizioni contenute negli articoli 4-*bis* e 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012, in quanto le relative condotte antigiuridiche sono già sanzionate dal decreto legislativo n. 109 del 1992 e, in particolare, dall'articolo 18, comma 2, (sanzione da 1.600 a 9.500 euro) per le violazioni dell'articolo 3, comma 1, lettera i) (modalità di conservazione) (ora articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 1169/2011), dall'articolo 18, comma 3, (da 600 a 3.500 euro per violazione dell'articolo 8 (ingrediente caratterizzante evidenziato) (ora articolo 22 e All. VIII) del regolamento (UE) 1169/2011).

Articolo 10

(Autorità competente e pagamento delle sanzioni)

Il **comma 1** dispone che la competenza all'irrogazione delle sanzioni previste nel decreto è affidata al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le procedure previste dalla legge n. 689 del 1981. **Si precisa inoltre che restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.**

Il **comma 2** dispone che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sia effettuato presso le **Tesorerie dello Stato competenti per territorio** su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 3** prevede la riassegnazione della metà dei proventi conseguenti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.

Il **comma 4** prevede che, con propri decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11

(Abrogazioni)

Il **comma 1** dispone l'abrogazione espressa del decreto legislativo n. 225 del 2005, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva", che viene superato dal sistema sanzionatorio introdotto con il presente decreto legislativo.

Articolo 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

I **commi 1 e 2** prevedono espressamente che le disposizioni introdotte dal decreto legislativo non comportino alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio pubblico e che l'intervento normativo sia quindi a invarianza di spesa.

Si fa peraltro presente che le sanzioni introdotte con il decreto legislativo possono determinare un maggior gettito, non contabilizzato dall'attuale bilancio dello Stato.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a completare il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e dal regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Il provvedimento si limita quindi a introdurre un apparato sanzionatorio adeguato per le violazioni previste dai predetti regolamenti europei, non comportando quindi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In dettaglio:

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Viene definito il campo di applicazione delle disposizioni sanzionatorie. La disposizione, dal carattere meramente definitorio, non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

(Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività)

Le sanzioni per il mancato rispetto dei precetti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 29/2012, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1019/2002, e di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, a legislazione vigente sono disposte dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225.

Tuttavia, rispetto all'importo minimo previsto dal predetto articolo, quello della sanzione di cui al comma 1 della proposta di decreto è stato aumentato da 100 euro a 300 euro. Tale aggiornamento è stato effettuato anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" che prevede che le sanzioni amministrative siano determinate in un importo non inferiore a 150 euro.

La sanzione di cui al comma 2 è attualmente prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 225 del 2005, di pari importo.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

(Informazione sulla categoria dell'olio)



Il mancato rispetto dei precetti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1019/2002, a legislazione vigente è sanzionato dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 che prevede una sanzione da 300 a 1.800 euro.

Rispetto agli importi previsti dal predetto articolo, quelli della sanzione di cui all'articolo 3 della proposta di decreto sono stati aumentati, allineandoli, per analogia della fattispecie violata, a quelli di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1992 per la violazione dell'articolo 3 relativo all'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie nel dispositivo di etichettatura dei prodotti alimentari (da euro 1.600 a euro 9.500).

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

(Designazione dell'origine)

La sanzione di cui al **comma 1**, per il mancato rispetto dell'obbligo di indicare l'origine in etichetta e nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», non è presente nella legislazione vigente. Gli importi previsti sono stati allineati, per analogia della fattispecie violata, a quelli di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1992 per la violazione dell'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie nel dispositivo di etichettatura dei prodotti alimentari o, se previsto, nei documenti di accompagnamento (da euro 1.600 a euro 9.500).

La sanzione di cui al **comma 2**, per il mancato rispetto del divieto di indicare in etichetta e nei documenti commerciali dell'«olio di oliva-composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva», è di nuova introduzione, non essendo presente nella legislazione vigente. Gli importi previsti sono stati allineati a quelli stabiliti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1992 (da euro 3.500 a euro 18.000) in quanto la fattispecie violata configura un comportamento idoneo a trarre in inganno il consumatore o comunque atto ad indurlo in errore sulle caratteristiche del prodotto. Tali oli non posseggono caratteristiche sostanziali legate all'origine come, invece, l'indicazione di quest'ultima sugli imballaggi destinati ai consumatori potrebbe far credere.

La sanzione di cui al **comma 3** per il mancato rispetto dell'obbligo di indicare l'origine nei documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio non è presente nella legislazione vigente. Gli importi previsti sono stati allineati, per analogia della fattispecie violata, a quelli di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1992 per la violazione dell'articolo 17 relativo alla disciplina delle indicazioni da riportare nei prodotti alimentari non destinati al consumatore (da euro 600 a euro 3.500).

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Indicazioni facoltative)

La sanzione di cui al **comma 1**, per l'utilizzo nei dispositivi di etichettatura degli oli preimballati e nella documentazione commerciale di diciture facoltative senza avere rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, oppure senza averne titolo, è presente attualmente nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 (da euro 500 a euro 3.000). Tuttavia gli importi sono stati modificati equiparandoli a quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, decreto legislativo n. 109 del 1992 (da euro 3.500 a euro 18.000) in quanto la fattispecie violata configura un comportamento idoneo a trarre in inganno il consumatore o comunque atto ad indurlo in errore sulle caratteristiche del prodotto. Infatti tali oli, non essendo stati ottenuti nel rispetto degli obblighi



dettati dall'articolo 5 del regolamento dell'UE, non posseggono le caratteristiche sostanziali che la dicitura facoltativa, se riportata sugli imballaggi destinati ai consumatori, potrebbe far credere.

Il **comma 2** sanziona l'utilizzo di diciture facoltative nei dispositivi di etichettatura degli oli preimballati in modo difforme da quelle previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 nonché il mancato rispetto delle disposizioni nazionali attuative di carattere procedurale previste per il loro utilizzo. Per la prima fattispecie, non è prevista, nella legislazione vigente, una specifica sanzione. La seconda fattispecie è attualmente sanzionata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 225 del 2005 che prevede una sanzione da euro 500 ad euro 3.000. Tali limiti pecuniari sono stati confermati per sanzionare la violazione alle disposizioni del presente comma.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

(Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie)

La sanzione non è presente nella legislazione vigente. Sanziona la violazione di un precetto introdotto dal regolamento (UE) 1335/2013, che ha modificato il regolamento (CE) n. 29/2012 ed è entrato in applicazione il 13 dicembre 2014. Trattandosi di etichettatura e, in particolare, di modalità con cui riportare sugli imballaggi le informazioni obbligatorie ivi previste, gli importi della sanzione sono stati allineati, per analogia, a quelli previsti dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1992 che, tra l'altro, sanziona la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 14, comma 4 del medesimo decreto, relative alla visibilità e leggibilità delle indicazioni obbligatorie (da euro 1.600 a euro 9.500).

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

(Registro)

La sanzione relativa alla mancata istituzione del registro previsto dall'articolo 7 *bis* del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nonché al mancato rispetto delle modalità di tenuta stabilite dalla normativa nazionale non è presente nella legislazione vigente, in quanto il quadro normativo di riferimento ha ampliato la categoria di operatori soggetti all'obbligo e le categorie di prodotti oggetto di registrazione.

Gli importi previsti sono stati allineati, per analogia delle fattispecie violate, a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 225 del 2005 in caso di mancata istituzione del registro ed a quelle dell'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Identificazione delle partite)

La sanzione relativa alla mancata identificazione delle partite non è presente nella legislazione vigente in quanto il quadro normativo di riferimento ha ampliato la categoria di operatori soggetti all'obbligo e le categorie di prodotti oggetto di identificazione.

Gli importi previsti sono stati allineati, per analogia della fattispecie violata, a quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 225 del 2005.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9



(Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi)

Il **comma 1** prevede che le sanzioni introdotte dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 siano dimezzate o raddoppiate qualora la violazione riguardi quantitativi di prodotto ridotti oppure particolarmente elevati.

Il **comma 2** chiarisce che, in ipotesi di prodotto preconfezionato, il quantitativo di olio a cui rapportare la sanzione è determinato dal quantitativo del lotto di produzione.

La disposizione trova analoga previsione nell'art. 6 del decreto legislativo n. 225 del 2005, ma con diversa formulazione per quanto concerne i quantitativi "piccoli" e "grandi" a cui far riferimento, per il criterio utilizzato per la riduzione e per la maggiorazione degli importi. Inoltre è stata effettuata una differenziazione tra oli e olive.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10

(Autorità competente e pagamento delle sanzioni)

L'articolo attribuisce la competenza all'irrogazione delle sanzioni previste al "Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari" nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Dispone che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato **competenti per territorio** su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Riassegna la metà dei proventi conseguenti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), istituito con legge 7 agosto 1986, n. 462, in qualità di organo tecnico di controllo del MIPAAF, ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare per tutelare i consumatori ed i produttori nazionali.

Nell'attività ispettiva di controllo particolare attenzione è assicurata alle produzioni di qualità più rappresentative del "*Made in Italy*" e, tra queste anche dell'olio d'oliva, al fine di garantire l'immagine dello stesso sui mercati nazionali ed internazionali. A tal fine intraprende misure di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e le Capitanerie di Porto, sia per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi che per evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati "*italiani*".

Nel settore oleario, l'ICQRF, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012, l'ICQRF è l'organismo nazionale notificato alla Commissione europea incaricato del controllo dell'applicazione del predetto regolamento.

L'ICQRF redige lo specifico documento di programmazione annuale nel quale vengono definiti i controlli nel settore, così come disposto dall'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 novembre 2009 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013. Sulla base dei criteri dell'analisi del rischio, così come previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004, vengono scelti tutti gli operatori della filiera da sottoporre a controllo.



Tra le competenze dell'ICQRF vi è quella relativa all'attività sanzionatoria per le violazioni a norme in materia agroalimentare. In particolare, nel settore oleario, provvede all'irrogazione delle sanzioni previste dalle seguenti norme:

- R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
- Legge 13 novembre 1960, n. 1407, Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva
- Legge 27 gennaio 1968, n. 35, Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 *bis* del decreto legislativo n. 109 del 1992, all'ICQRF, nelle materie di propria competenza, spetta l'irrogazione delle sanzioni amministrative anche in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in generale.

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 1 *"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"* Programma 1.4 *"Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale"* sono iscritte le risorse finanziarie destinate al funzionamento ed all'operatività dell'ICQRF.

Nello specifico, il capitolo 2460 *"Spese per acquisti di beni e servizi"*, sui pertinenti piani gestionali, reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo ispettive ed analitiche istituzionali demandate alla struttura.

Su tale capitolo di spesa verrà fatto confluire, quindi, il 50% dei proventi del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto legislativo, versati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Abrogazioni)

Il **comma 1** dispone l'abrogazione espressa del decreto legislativo n. 225 del 2005, che viene superato dal sistema sanzionatorio introdotto con il presente decreto legislativo.

L'articolo non prevede quindi alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

Il **comma 1** prevede espressamente che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le nuove attività previste dal decreto legislativo, vale a dire la sola competenza sanzionatoria poiché le funzioni di controllo nel settore sono già svolte dall'ICQRF, saranno esercitate con l'attuale dotazione di personale che è già adibita alle suddette funzioni. Difatti, tra le competenze dell'ICQRF vi è quella relativa all'attività sanzionatoria per le violazioni a norme in materia agroalimentare di competenza statale.



In particolare, nel settore oleario, provvede all'irrogazione delle sanzioni previste dalle seguenti norme:

- R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
- Legge 13 novembre 1960, n. 1407, Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva
- Legge 27 gennaio 1968, n. 35, Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

Un'unica autorità competente viene a sostituirsi alla vasta e variegata platea delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative del D. Lgs. 225/2005, avendo molte Regioni optato per la delega della competenza a Comuni, Camere di Commercio e Asl, con evidenti risparmi di spesa e maggiore efficienza del sistema generale.

Si fa, peraltro, presente che poiché nel decreto legislativo sono previste sanzioni di neo-introduzione potrebbe determinarsi un maggior gettito, non contabilizzato dall'attuale bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 19 ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2 OTT. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti".

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, ha sostituito il regolamento (CE) n. 1019/02 che, per effetto di modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 182/09, ha reso obbligatoria l'indicazione dell'origine in etichetta dell'«olio extra vergine di oliva» e dell'«olio di oliva vergine» su tutto il territorio comunitario, modificando il previgente sistema facoltativo di indicazione dell'origine geografica (il/i luogo/i in cui sono prodotte e molite le olive) subordinata a una procedura di riconoscimento dell'impresa confezionatrice.

Con il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva", sono stati definiti i requisiti minimi del sistema di tracciabilità comune agli operatori di filiera che producono e commercializzano olio vergine ed extravergine di oliva al fine di rendere efficace e omogeneo il sistema in relazione alla verifica dell'origine dichiarata.

Da ultimo, il regolamento (UE) n. 1335/2013, che ha modificato il regolamento di esecuzione n. 29/2012, ha introdotto ulteriori specifiche disposizioni riguardanti l'etichettatura dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva al fine di fornire ulteriori informazioni al consumatore, che lo aiutino nella scelta degli oli commercializzati.

Inoltre, il regolamento (UE) n. 299/2013, all'art. 7-bis, nell'ambito della modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, per realizzare una maggiore tutela dei consumatori contro talune frodi, introduce sull'intero territorio dell'Unione europea l'obbligo di tenuta dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d'oliva e olio di sansa, per tutti i soggetti che detengono tali prodotti per fini professionali.

Tutto ciò ha reso, dunque, necessario rimodulare sia il sistema dei controlli, che quello sanzionatorio, approntati in vigore della precedente normativa.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, dispone, infatti, all'articolo 9, primo paragrafo, che: *"...gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, al livello nazionale, in caso di violazioni del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo [...], nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione"*.



Inoltre, il regolamento (CEE) n. 2568/91, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013, all'art. 7-bis dispone che: *"Gli Stati membri assicurano che l'obbligo di cui al primo paragrafo sia debitamente rispettato"*.

La proposta, dunque, è necessaria per dotare l'ordinamento nazionale di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni stabilite a livello europeo riguardanti la commercializzazione degli oli di oliva e le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva alla luce del novellato quadro comunitario.

Ricorre, poi, un'imprescindibile esigenza di uniformità della disciplina nell'ambito del territorio nazionale, in quanto, sia le norme che individuano le fattispecie di illecito, sia la misura delle sanzioni corrispondenti, rappresentano i principi fondamentali dello schema di decreto, in applicazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 63 del 2006.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 2, della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013), recante: *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013"* che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme europee nell'ordinamento nazionale, autorizza il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei, per i quali non sono già previste le relative sanzioni.

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 29/2012 e n. 299/2013 hanno modificato la disciplina europea degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, rendendo necessario un riesame del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante: *"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva"*.

Poiché il citato decreto legislativo n. 225 del 2005, prevede sanzioni solo per la violazione di talune prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e dalle relative disposizioni nazionali attuative, l'adozione della nuova disciplina sanzionatoria rende opportuna l'abrogazione del suddetto decreto legislativo n. 225 Del 2005, per rendere completo il sistema sanzionatorio nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo abroga il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 recante: *"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva"*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto sia nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, sia in relazione al riparto di competenze legislativa tra Stato e Regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.



L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra Stato, Regioni e Province autonome in materia di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative.

Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 attribuisce la potestà sanzionatoria alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La proposta di decreto legislativo riconduce, invece, la funzione sanzionatoria nell'alveo della competenza statale, ciò sia in ragione del venire meno, in capo alle Regioni e alle Province autonome, della competenza al riconoscimento delle imprese di confezionamento dell'olio d'oliva, con conseguente perdita della competenza sanzionatoria accessoria, sia per il sopraggiungere, con il regime dell'indicazione di origine obbligatoria per tutti gli oli di oliva vergini, di un diverso e più ampio interesse di livello nazionale ad assicurare l'esercizio unitario della materia. Il provvedimento in oggetto è stato inoltre elaborato nel rispetto del principio di sussidiarietà, che prevede la possibilità di esercitare "funzioni amministrative e legislative di rango statale, quando un normale livello di governo allocato istituzionalmente in ambiti locali, risulti inadeguato alle finalità che si intendono raggiungere." (*C. Cost. 1 ottobre 2003, n. 303*). La materia oggetto della disciplina sanzionatoria in questione attiene alla tutela della concorrenza e del mercato annoverate tra quelle di competenza legislativa statale. (articolo 117, comma 2, lett e) ed s), Cost.).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del decreto legislativo in commento non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma, e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il decreto legislativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto specifico dell'intervento normativo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento risponde agli imperativi contenuti nell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e nell'art. 7-bis del regolamento. (CEE) n. 2568/91 e, pertanto, risulta del tutto in linea con l'ordinamento europeo, in quanto costituisce attuazione dell'obbligo



incombente su ciascuno Stato membro di individuare, in base ai rispettivi ordinamenti, le sanzioni alle violazioni di disposizioni regolamentari.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto la previsione di una disciplina sanzionatoria per la violazione di norme regolamentari è demandata a ciascun Stato membro.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si è evitato di fornire definizioni già contenute nel regolamento, operando meri rinvii. Le definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle già contenute nei regolamenti europei.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.



- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Essendo state esplicitate le abrogazioni, l'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi di natura normativa.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono state utilizzate elaborazioni statistiche già disponibili presso l'Amministrazione proponente.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: *Disposizioni sanzionatorie relative all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva.*

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La motivazione alla base dell'intervento è di tipo giuridico, originata dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno alle regolazioni europee e in quanto tale con margini di discrezionalità dell'amministrazione molto limitati.

L'intervento regolatorio è stato predisposto sulla base della delega generale di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013) ed in attuazione delle previsioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, che hanno espressamente sancito l'obbligo degli Stati membri di prevedere "l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, al livello nazionale".

La proposta regolatoria è, pertanto, volta a dotare l'ordinamento nazionale di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni stabilite a livello unionale riguardanti la commercializzazione degli oli di oliva e le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva alla luce del novellato quadro normativo. In particolare, con l'entrata in vigore della richiamata normativa unionale è diventata obbligatoria, su tutto il territorio comunitario, l'indicazione dell'origine in etichetta dell'«olio extra vergine di oliva» e dell'«olio di oliva vergine» rendendosi, dunque, necessario rimodulare sia il sistema dei controlli, che quello sanzionatorio, approntati in vigenza della precedente normativa, che non prevedeva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine.

Rispetto a quest'ultima novità, si evidenzia che in seno all'Unione europea si è avuta un'inversione di orientamento rispetto al passato, motivata soprattutto dal fatto che il sistema di etichettatura facoltativo si è rivelato insufficiente a garantire ai consumatori una trasparente e corretta informazione. Pertanto, nell'ambito dell'Unione è stato ritenuto maturo il tempo per un sistema di etichettatura dell'origine obbligatorio che, sulla base dell'esperienza acquisita dalle amministrazioni e dagli operatori, consentisse un sistema di tracciabilità e di controlli su tutti i quantitativi di tali oli in circolazione.

L'etichetta dell'olio di oliva, infatti, racchiude la storia del prodotto e rappresenta il "biglietto da visita" presentato al consumatore finale ed ha quindi il compito di fornire le necessarie informazioni per comprendere l'identità del prodotto, il suo livello di qualità e le indicazioni sulla



provenienza dell'olio.

Di fatto, sul territorio comunitario sono presenti tradizioni agricole e pratiche di estrazione e miscelazione molto diversi tra loro, che danno origine ad un'ampia varietà di oli; alcuni di essi anche ottenuti mediante miscele di oli comunitari con oli provenienti da Paesi extracomunitari. Queste informazioni non sempre arrivavano chiaramente al consumatore, a discapito di una piena rintracciabilità del prodotto e, soprattutto, della completa protezione e tutela del consumatore stesso.

Inoltre, come rilevato anche in ambito europeo, gli oli di oliva vergini possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Ciò comporta che, all'interno di una stessa categoria di olio, possono presentarsi differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, è stato ritenuto necessario stabilire un regime obbligatorio dell'Unione relativo alla designazione dell'origine esclusivamente per l'olio «extra vergine» di oliva e l'olio di oliva «vergine» rispondente a precisi requisiti. Infatti, le disposizioni facoltative applicate fino al 2009, come indicato nelle premesse al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini.

E' evidente, dunque, che gli obblighi previsti dai regolamenti europei sopra citati, se non supportati da un efficace controllo e da un efficace sistema sanzionatorio, non sono in grado di tutelare la produzione nazionale e preservare gli interessi del consumatore finale.

Il settore è particolarmente importante per l'economia agroalimentare italiana. Il suo peso nella produzione ai prezzi di base dell'intero settore agricolo è del 3%. Percentuale analoga si ha scendendo lungo la filiera dove il fatturato appannaggio dell'industria dell'olio di oliva è di circa il 3% rispetto a quella del totale agroalimentare.

Negli scambi con l'estero l'Italia è strutturalmente importatore netto in volume, mentre gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un surplus nella bilancia dei pagamenti.

La spesa all'import per olio di oliva e sansa rappresenta il 3% del valore dell'import di prodotti agroalimentari e, contemporaneamente, le vendite costituiscono il 4% dell'export complessivo di settore.

A tale proposito va sottolineato che tradizionalmente l'Italia importa olio sfuso ed esporta prevalentemente confezionato, grazie all'elevato know-how delle imprese italiane nel realizzare blend di prodotti riconosciuti e apprezzati.

Il settore dell'olio di oliva italiano è caratterizzato per uno spiccato dualismo geografico, con le aziende olearie di grandi dimensioni, concentrate nell'Italia centro-settentrionale, per lo più con sede in Umbria, Toscana e Liguria. Al Sud, invece, nonostante l'elevata numerosità delle aziende che imbottigliano, poche sono quelle che hanno un fatturato superiore ai 20 milioni di euro. In particolare sono poche le aziende che acquistano olio all'estero o fuori dalla propria regione.

Delle maggiori industrie, inoltre, molte hanno una forte presenza di capitale estero nell'assetto proprietario. A poche grandi imprese se ne affianca una serie di piccole e medie, comprendenti anche frantoi, che imbottigliano e commercializzano olio per lo più della stessa regione. Nel settore oleario è molto diffuso anche l'imbottigliamento per conto terzi.

Anche per quanto attiene ai grossisti dello sfuso la percentuale di aziende del Sud è molto elevata rispetto a quelle del Centro-Nord. I sansifici al Sud sono più della metà di quelli



presenti in Italia, localizzati per lo più in Puglia. Anche nella fase di raffinazione dell'olio di oliva e sansa il Sud è ben rappresentato con circa il 50% del totale delle raffinerie.

Più nello specifico, non c'è una separazione evidente tra la prima trasformazione, quindi l'attività legata ai frantoi, e la seconda trasformazione, afferente all'industria di imbottigliamento ed alla successiva commercializzazione.

Mentre molte aziende di dimensioni medio-piccole sono integrate verticalmente, diversamente le grandi aziende del settore presentano una spiccata specializzazione, tipica delle imprese industriali in senso stretto: acquistano olio, eventualmente lo miscelano, lo imbottigliano, di norma lontano dai luoghi dove questo viene prodotto, per poi commercializzarlo.

Differenti sono quindi le caratteristiche degli attori che operano all'interno del settore dell'olio di oliva e le dinamiche di mercato. Da una parte è ancora molto radicato l'approvvigionamento diretto da parte dei privati presso il produttore, peculiarità che infonde al settore un ruolo socio-culturale importante, visto lo stretto legame con il territorio. Dall'altra c'è invece la grande industria, che necessita di massa critica, di un prodotto più standardizzato sul piano qualitativo e che segmenta la propria produzione più sulle caratteristiche organolettiche dell'olio che non sulla provenienza.¹

Dal punto di vista dei controlli, si evidenzia la molteplicità dei soggetti coinvolti. Oltre a tutte le forze di polizia (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di finanza), sono addetti al controllo del settore anche l'Agenzia delle Dogane, le Capitanerie di Porto e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Sono sottoposti a verifica tutte le categorie di operatori facenti parte della filiera, ovvero frantoi, commercianti di olio sfuso, confezionatori, esercizi commerciali ivi compresi gli esercizi di ristorazione.

L'obiettivo è quello di assicurare il rispetto delle norme sulla corretta commercializzazione dell'olio d'oliva attraverso verifiche delle indicazioni obbligatorie e facoltative riportate in etichetta, e, in particolare, del corretto uso della designazione di origine, nonché dei processi produttivi adottati e delle caratteristiche merceologiche e organolettiche effettivamente possedute dagli oli delle diverse categorie.

Gli accertamenti svolti presso gli operatori della filiera sono orientati alla verifica:

- della rispondenza delle caratteristiche chimiche ed organolettiche ai requisiti di legge, al fine di contrastare eventuali illeciti trattamenti e, in particolare, la miscelazione con oli di qualità inferiore;
- della conformità dei processi utilizzati;
- della corretta etichettatura, presentazione e pubblicità degli oli di oliva e, in particolare, dell'origine e del regolare impiego delle eventuali indicazioni facoltative;
- della tracciabilità, attraverso controlli documentali, del registro telematico (messo a disposizione sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale-SIAN) e dell'effettiva presenza delle indicazioni prescritte sui contenitori nei magazzini di stoccaggio;
- della conformità dei contenitori di olio confezionato e dei sistemi di chiusura;
- delle caratteristiche degli oli provenienti o diretti ad altri Paesi.

¹ Fonte ISMEA: Report Olio di oliva la struttura del settore. Giugno 2013



L'attività di controllo prevede anche accertamenti analitici su campioni prelevati alla produzione, al commercio e alla distribuzione. Questi vengono effettuati da una rete qualificata di laboratori e comitati di assaggio che, nel caso degli oli d'oliva, procedono al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità ed alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione comunitaria.

In particolare, per il controllo di conformità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 bis del Reg. (CEE) n. 2568/91 (introdotto dal Reg. n. 299/2012), annualmente sono analizzati un numero minimo di campioni pari ad un campione per mille tonnellate di «olio d'oliva commercializzato», inteso quale quantitativo totale di olio d'oliva e di olio di sansa d'oliva che in Italia è consumato ed esportato.

La programmazione dei controlli tiene conto della specifica analisi di rischio, che prevede una frequenza dei controlli diversificata sia per area territoriale che per categoria di operatori di filiera ovvero frantoi, commercianti di olio sfuso, confezionatori, esercizi commerciali ivi compresi gli esercizi di ristorazione.

L'analisi del rischio è determinata sulla base dell'esame effettuato sia sugli operatori coinvolti nella trasformazione, condizionamento e commercializzazione degli oli che direttamente sulle singole partite di prodotto. A tal fine, i criteri di valutazione del rischio includono:

- *per gli operatori*: i risultati delle pregresse attività di controllo; le fasi della filiera in cui operano, il volume e il valore del prodotto commercializzato, le tipologie di olio commercializzate (convenzionale, biologico, a denominazione di origine, ad indicazione geografica); l'affidabilità dei sistemi di tracciabilità, di gestione della qualità e di autocontrollo adottati dagli operatori;
- *per le partite di prodotto*: la categoria di olio, il volume di prodotto, il periodo di produzione, il prezzo (vendita e acquisto); la presentazione del prodotto (confezionato, sfuso); il paese di origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato, la località di ingresso o di uscita.

La frequenza e il numero dei controlli di conformità è incrementata proporzionalmente per quei criteri di rischio che nel corso dell'annualità precedente hanno consentito di riscontrare le irregolarità più significative, sia per numero che per quantità di prodotto non conforme intercettato, assicurando nel contempo una quota parte di detti controlli anche agli operatori e alle partite di prodotto teoricamente non a rischio.

Nel riferire sugli esiti dei controlli del settore, tenuto della disponibilità di dati specifici strutturati, si fa riferimento esclusivamente all'attività svolta dall'ICQRF, peraltro, maggiormente rappresentativa a livello nazionale

Attività svolta dall'ICQRF nel settore degli oli di oliva

		2014
Attività ispettiva	Controlli (n)	6.397
	di cui commercializzazione	2.338
	produzione - trasformazione	2.371
	altri	1.688
	Operatori controllati (n)	4.185
	di cui irregolari (n)	474
	di cui irregolari (%)	11,3



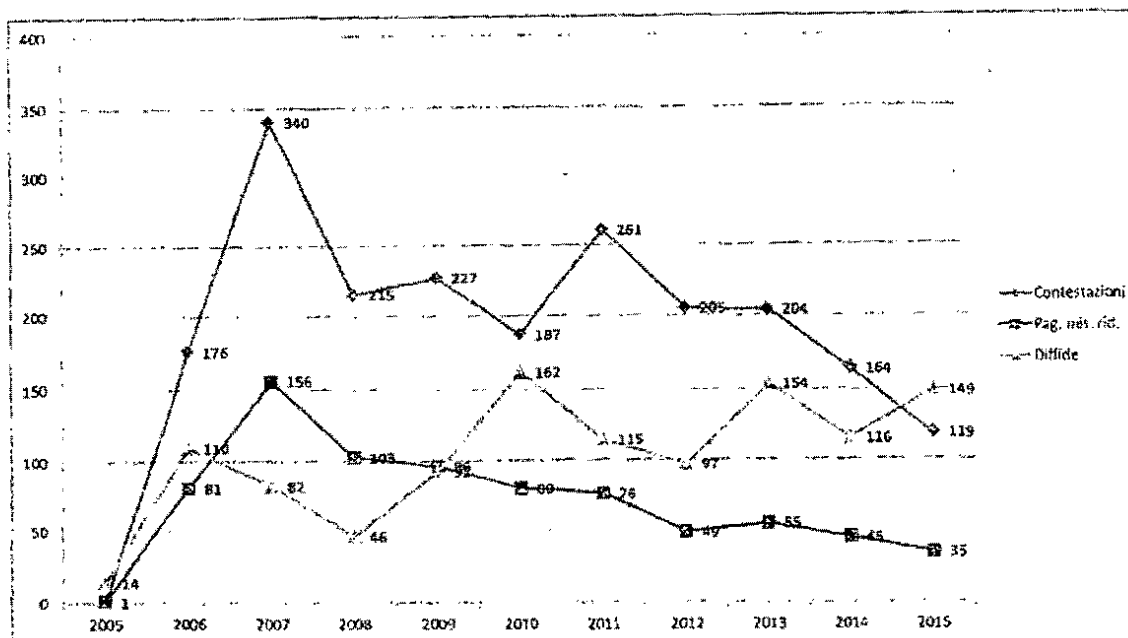
	Prodotti controllati	7.859
	<i>di cui irregolari</i>	563
	<i>di cui irregolari (%)</i>	7,2
	Campioni prelevati (n)	1.251
Attività analitica	Campioni analizzati (n)	972
	<i>di cui analisi di panel</i>	251
	Campioni irregolari (n)	60
	<i>di cui irregolari all'analisi di panel</i>	17
	<i>Campioni irregolari / Campioni analizzati (%)</i>	6,2
Risultati operativi	Notizie di reato (n)	64
	Contestazioni amministrative elevate dall'ICQRF (n)	344
	Sequestri (n)	84

I principali illeciti accertati nel corso del 2014 riguardano:

- commercializzazione come extravergini di oliva di oli ottenuti per miscelazione con oli lampanti e deodorati o con oli di semi
- oli extravergini e vergini di oliva risultati all'analisi chimica o all'esame organolettico di categoria inferiore al dichiarato
- commercializzazione come olio extravergine di oliva italiano da agricoltura biologica di prodotto privo della certificazione prevista e di provenienza estera, tramite emissione di falsa documentazione
- violazioni delle norme sull'etichettatura e sulla presentazione degli oli di oliva per omissioni di indicazioni obbligatorie, irregolare utilizzo di indicazioni facoltative, impiego ingannevole della designazione di origine
- detenzione per la vendita e commercializzazione via web di oli extravergine di oliva evocanti olio Toscano a IGP
- mancata o irregolare tenuta dei registri telematici.

Con specifico riferimento agli illeciti sanzionati dal decreto legislativo 225/2005, accertati dall'ICQRF, si forniscono i seguenti dati.





	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Contestazioni	1	176	340	215	227	187	261	205	204	164	119
Pag. mis. rid.	1	81	156	103	96	80	76	49	55	45	35
Diffide	14	110	82	46	92	162	115	97	154	116	149

Giova porre in luce che nell'attuale sistema sanzionatorio normativo italiano risultano prive di sanzioni sia la mancata indicazione della designazione di origine in etichetta dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, sia la mancata indicazione della denominazione di vendita e, se del caso, della designazione dell'origine con le modalità indicate dal regolamento (UE) n. 1335/2013, nonché la mancata attivazione dei registri da parte delle imprese di raffinazione, dei sansifici e dei commercianti di olive destinate alla produzione di olio.

Inoltre costituisce una criticità, in termini di efficacia e di efficienza del vigente sistema la è vasta e variegata platea delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative del D. Lgs. 225/2005 avendo molte Regioni optato per la delega della competenza a Comuni, Camere di Commercio e Asl. Tale frammentazione di competenze ha impedito la disponibilità di informazioni sull'applicazione uniforme della norma.

Dal punto di vista della concorrenza delle imprese, la proliferazione dei soggetti preposti all'applicazione delle sanzioni – peraltro molti dei quali, come i Sindaci, chiamati ad applicare sanzioni che non riguardano un'attività "tipica" dei loro enti - non assicura certezza giuridica e gli operatori sono esposti a decisioni di soggetti diversi su medesime fattispecie, decisioni che, talora, sono risultate contrastanti.

Al consumatore, poi, non è stato assicurato il medesimo livello di tutela che un'autorità di rango statale è in grado di rendere per la diversa portata degli interventi che possono essere messi in campo.

L'individuazione di un'unica autorità competente, inoltre, comporta risparmi di spesa e maggiore efficienza.



B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Obiettivo principale dell'intervento regolatorio è quello di delineare un quadro sanzionatorio in grado di attuare e perseguire i significativi elementi di innovazione introdotti dai regolamenti europei sopra citati.

La corretta applicazione della normativa europea e dell'apparato sanzionatorio predisposto da ogni Stato membro, comporterà una maggiore tutela del consumatore e, nel medio e lungo periodo, si realizzeranno i naturali effetti di deterrenza, realizzando gli obiettivi della norma, favorendo pratiche commerciali corrette, equilibrio del settore e completa informazione dei consumatori.

E' noto, infatti, che le aziende esportatrici nutrono un rilevante interesse ad apporre il "Made in" sui propri prodotti, poiché ritengono che questo possa contribuire a valorizzare i prodotti in termini di immagine, evocando – ad esempio – il Paese di provenienza/produzione, allorché generalmente riconosciuto come Paese produttore/trasformatore "eccellente", soprattutto nel settore agroalimentare.

Per quanto riguarda il nostro Paese ciò riveste particolare importanza, visto quanto possa risultare determinante il c.d. *Italian sounding* – dove ciò che si imita è proprio il riferimento al Paese: i colori, la bandiera, l'immagine – al fine di veicolare prodotti che nulla hanno a che vedere con le tradizioni e la cultura del nostro territorio nazionale.

Obiettivi operativi perseguiti (medio-lungo periodo):

A) Aumento del consumo degli oli extra vergini e degli oli vergini, aumento delle esportazioni, aumento della produzione;

B) Progressiva riduzione degli illeciti accertati a partire dal primo anno di applicazione del nuovo quadro sanzionatorio.

Obiettivi procedurali (breve periodo):

A) Piena operatività del nuovo sistema di controllo previsto dal reg. 299 del 2013;

B) Piena operatività del nuovo sistema sanzionatorio accentrato.

Entrambi gli obiettivi si ritengono perseguiti con l'entrata in applicazione della norma in esame.

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Per gli obiettivi "Aumento del consumo degli oli extra vergini e degli oli vergini, aumento delle esportazioni, aumento della produzione sono individuati i seguenti indicatori gli andamenti della produzione dei consumi e delle esportazioni per categorie di prodotto

Il principale indicatore per verificare l'efficacia del sistema sanzionatorio introdotto con l'intervento regolatorio dell'obiettivo "progressiva riduzione degli illeciti accertati" è individuato nell'andamento del rapporto illeciti accertati/controlli svolti.

Quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste nel decreto legislativo, il



Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, destinatario del rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81, attraverso il proprio sistema informativo opererà un monitoraggio del numero delle sanzioni applicate nel tempo e l'andamento dell'indicatore sopra descritto.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari pubblici:

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste; il Ministero dell'economia e delle finanze, tutti gli organi di controllo statali.

I destinatari privati:

- i commercianti di olive da olio, i commercianti di sansa di olive, i produttori di olio di oliva (titolari di frantoio), i commercianti di olio sfuso, i titolari delle imprese di raffinazione, dei sansifici e delle imprese di confezionamento.

I destinatari indiretti sono i consumatori.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema di decreto legislativo non è stato sottoposto, per la consultazione, a destinatari pubblici e privati, a associazioni di categoria degli operatori commerciali di settore e dei consumatori in quanto il nuovo sistema e gli obblighi connessi sono stati condivisi a livello europeo dopo un lungo iter negoziale, accogliendo le istanze degli operatori italiani volte a valorizzare la produzione nazionale degli oli d'oliva e a tutelare il mercato interno.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1 e comporterebbe significative conseguenze negative.

Il mancato adeguamento dell'ordinamento italiano alle previsioni dei regolamenti europei porterebbe non solo ad una disomogeneità normativa nel quadro comunitario, ma anche alla possibilità di apertura di un contenzioso europeo ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il non intervento, infine, potrebbe causare un possibile danno per le aziende virtuose, in considerazione del pericolo di deregolamentazione del mercato in assenza di un adeguato apparato sanzionatorio.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Stante la delineata struttura del settore oleicolo-oleario italiano, per rendere il sistema sanzionatorio



in esame effettivamente dissuasivo e afflittivo si è tenuto conto delle dimensioni aziendali e dei volumi produttivi prevedendo una rimodulazione degli importi in relazione ai quantitativi di prodotto oggetto delle condotte illecite. Difatti, si prevede che le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono dimezzate se le violazioni riguardano quantitativi di prodotto non superiori a 200 chilogrammi/litri di olio o a 1.000 chilogrammi di olive. Se, invece le violazioni riguardano quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive, le relative sanzioni sono raddoppiate.

Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie di base, riconducibili a illeciti relativi al dispositivo di etichettatura, la scelta è stata quella di non discostarsi dagli importi previsti nella preesistente normativa per fattispecie comparabili.

In particolare, gli importi delle sanzioni che riguardano le irregolarità relative:

- alla conformità degli imballaggi;
- al mancato rispetto delle procedure previste per riportare in etichetta e nei documenti commerciali una o più indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento (EU) n. 29/2012
- alla mancata istituzione del registro;
- alla mancata identificazione delle partite (art. 8 della proposta di decreto legislativo),

sono stati mantenuti allineati *nel quantum* a quelli stabiliti nel decreto legislativo. n. 225 del 2005.

La quantificazione della sanzione *correlata a fattispecie analoghe* è stata ritenuta congrua anche al fine di assicurare eguale disvalore a condotte anti-giuridiche simili. Peraltro, alle sanzioni di cui si discute è applicabile l'istituto della diffida, in caso di prima infrazione, e il pagamento spontaneo (entro i 5 giorni dalla notificazione), ai sensi del D.L.91/2014.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Presenta, invece, i seguenti vantaggi:

1) maggiore rispetto del principio di certezza del diritto, in quanto l'intervento regolatorio sanziona obblighi imposti dai regolamenti europei privi di sanzioni.

2) per i destinatari indiretti, ossia i consumatori finali, l'innalzamento del livello di tutela degli interessi presidiati dai regolamenti, quali la corretta informazione e la leale concorrenza.

B) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*



L'opzione proposta non crea alcun onere aggiuntivo, né tantomeno ulteriori aggravii per le PMI. Queste ultime sono di fatto tenute al rispetto dei precetti contenuti nei regolamenti e della previgente disciplina sanzionatoria. La previsione della riduzione delle sanzioni fino alla metà prevista dall'articolo 9 per i piccoli quantitativi garantisce la giusta afflittività e dissuasività anche per le imprese di piccole dimensioni senza ledere i loro interessi economici.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'opzione proposta non crea oneri informativi a carico di cittadini e imprese che non fossero già previsti nella disciplina comunitaria o nazionale. Tali sono l'istituzione del registro, l'iscrizione al Sian e l'istituzione del fascicolo aziendale.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli enti statali responsabili dell'attuazione all'opzione prescelta possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La rilevazione delle infrazioni avverrà, infatti, nel medesimo contesto dei controlli ufficiali sugli alimenti.

Non si ravvisano condizioni ed effetti ulteriori rispetto a quelli attualmente esistenti, stante l'attuale cogenza della disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo n. 225 del 2005, parzialmente coincidente con le disposizioni sanzionatorie proposte.

Il nuovo sistema di controlli selettivi introdotto con Reg UE n. 299/2013, basato sulle categorie di rischi un'accurata applicazione del sistema sanzionatorio, la cui messa a punto tuttavia richiederà una fase di rodaggio per la definizione (individuazione, selezione, riscontro applicativo e eventuale correzione dei criteri di valutazione del rischio per singola categoria di rischio).

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio favorisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del Paese, inserendosi nel contesto di una disciplina armonizzata e rispondendo ad esigenze di tutela della concorrenza e degli interessi dei consumatori.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo proposto non limitano il numero e la tipologia dei soggetti destinatari dell'intervento normativo e non riducono le possibilità competitive dei medesimi.

Al contrario, la mancata adozione di adeguati provvedimenti sanzionatori, potrebbe recare pregiudizio alle imprese virtuose ed alterare le leali condizioni concorrenziali.

Le disposizioni di cui all'intervento regolatorio proposto non incidono sulla competitività internazionale in quanto sanzionano comportamenti illeciti e garantiscono la corretta applicazione



della normativa unionale nel settore degli oli di oliva vergini, dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva e, pertanto, favoriscono comportamenti concorrenziali legittimi.

Infatti, i principali Paesi concorrenti dell'Italia del settore (Spagna, Portogallo e Grecia) sono soggetti ai medesimi obblighi e che una costante politica di tutela della qualità della nostra produzione, attuata anche con efficaci controlli e adeguati sistemi sanzionatori, consente di mantenere un vantaggio competitivo anche sul mercato internazionale. Si tenga conto che l'Italia, oltre ad essere un grosso consumatore di olio di oliva è anche un grosso confezionatore ed esportatore.

Attraverso uno specifico monitoraggio da parte della Commissione delle rendicontazioni dei singoli Stati sarà consentita anche una costante verifica del sistema controlli/sanzioni introdotto anche in termini di efficacia ed efficienza rapportato a un contesto internazionale.

Le sanzioni sono state modulate in considerazione della diversa responsabilità degli operatori coinvolti.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA, l'Agenzia delle Dogane, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato e gli operatori del settore.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento, oltre che nelle sedi di rito, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al provvedimento sarà data massima diffusione attraverso partecipazione a convegni e incontri anche con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori e delle principali associazioni di categoria.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Gli strumenti per il controllo dell'intervento regolatorio sono quelli ordinariamente seguiti nel settore e verranno effettuati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle frodi dei prodotti alimentari, con strutture e modalità già esistenti.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisirà i dati relativi alla casistica delle infrazioni che si dovessero verificare sotto la vigenza dell'emanando intervento regolatorio e, in generale, sul funzionamento del sistema sanzionatorio predisposto.

E' prevista, inoltre, ai sensi dell'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 29/2012 e dall'articolo 8 del regolamento CEE 2568/1991, una rendicontazione annuale sui controlli ufficiali svolti.



D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi di disciplina definita a livello europeo non sono stati previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verrà elaborata, a cadenza biennale, la prescritta V.I.R. nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- numero di violazioni rilevate;
- aumento dell'attività di sorveglianza;
- verifica della diminuzione delle sanzioni comminate.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione prescelta non introduce requisiti tecnici, obblighi e oneri di portata superiore rispetto a quelli già previsti dalla normativa europea nelle materie oggetto dell'intervento, né è idonea a determinare maggiori oneri per i destinatari.

